



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL
FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

**MINISTERO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988

ARTICOLATO CONTRATTUALE

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;

VISTO il decreto-legge n. 75 del 2023, articolo 43, comma 4-bis, che assegna alla Regione Lazio per il Giubileo 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

VISTO il decreto-legge n. 132 del 2023, articolo 9, comma 1-septies, che assegna alla Regione Calabria 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria;

CONSIDERATO quindi che il finanziamento del suddetto programma, al netto delle riduzioni, risulta essere 33,787 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025) che ha incrementato il finanziamento del programma di euro 126,6 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 e il successivo comma 878 che ha disposto che la ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'articolo 5, bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della legge n. 67/88 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

VISTI con riferimento agli stanziamenti di risorse nel bilancio statale, la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilità 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilità 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;

VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, concernente i Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l’attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)";

VISTO l'articolo 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che modifica l'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e delle risorse residue della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Friuli Venezia Giulia €. 83.973.045,98;

VISTO l'art. 1, comma 442 e 443, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, in combinato disposto con l'art. 1 comma 267 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia €. 62.674.306,00 al netto delle quote assegnate dall'art. 1 commi 264 e 265 della Legge n. 234/2021 (Riparto Panflu);

VISTO l'art. 1, comma 263, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in combinato disposto con il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia €. 40.111.915,61;

VISTO l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 28 gennaio 2002 dal Ministero della Salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 12 marzo 2013 dal Ministero della Salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTI gli Accordi di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritti il 2 dicembre 2016 dal Ministero della Salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, concernente un nuovo Patto sulla salute;

VISTA l'Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2014-2016;

VISTA l'Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2019-2021;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 recante: *“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1206 del 09 agosto 2024, avente ad oggetto *“Proposta di Accordo di Programma fra la regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge n. 67/1988. Approvazione”*, per la realizzazione di n. 8 interventi descritti nel documento programmatico;

PRESO ATTO che la Regione ha dichiarato all'interno della documentazione trasmessa con nota prot. n. 493602 del 09/08/2024 (prot. MdS n. 17592 del 12/08/2024), che la quota di finanziamenti regionali destinati al rinnovo tecnologico nel SSR ha superato il 15% previsto dall'articolo 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005;

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole n. 53 del 09/04/2025 (prot. DGPROGS n. 7776/2025) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute, sulla proposta di Accordo di programma presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 1, comma 13 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con legge n. 56 del 29/04/2024, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* che prevede che le risorse riguardanti gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato *“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”* già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 legge n. 67/1988 per una spesa per la regione Friuli Venezia Giulia pari a € 27.093.455,55;

DATO ATTO che il Documento programmatico formulato di intesa tra il Ministero della salute e la regione Friuli Venezia Giulia definisce gli interventi da finanziare con le risorse disponibili nel bilancio dello Stato;

ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data [REDACTED] (Rep. Atti n. xx/CSR);

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Friuli Venezia Giulia

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

Articolo 1 (Finalità ed obiettivi)

1. Obiettivi strategici della programmazione regionale in tema di assistenza ospedaliera sono il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera e la razionalizzazione e riqualificazione dell'offerta sanitaria della rete ospedaliera regionale, garantendo così l'idoneità e la sicurezza di uno dei livelli della rete sanitaria regionale che riunisce ospedale e territorio.
L'impatto atteso, a cui tali obiettivi contribuiranno nel tempo assieme alle altre azioni attuate nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, mira alla riduzione di parte delle liste di attesa, alla riduzione della mobilità passiva e all'aumento della mobilità attiva, alla riduzione dell'inappropriatezza delle ospedalizzazioni e a un corretto e migliore uso di posti letto e tecnologie delle principali strutture ospedaliere regionali.

Gli interventi di cui al presente Accordo, che si collocano in continuità con i precedenti Accordi di programma 2013-2016 e sono inseriti nell'ambito dei programmi di finanziamento regionali degli investimenti, risultano pienamente coerenti con la programmazione e con le strategie regionali.

2. L'Accordo di programma integrativo è costituito da n. 8 interventi facenti parte del programma della Regione Friuli Venezia Giulia per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dettagliatamente illustrati nelle schede tecniche allegate che costituiscono parte integrante del presente Accordo e che recano, per ciascun intervento, le seguenti indicazioni:
 - a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
 - b) i contenuti progettuali;
 - c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto;
 - d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
 - e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie;
 - f) il responsabile dell'intervento.

Articolo 2

(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma)

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono:
 - a) per il Ministero della salute: Prof. Americo Cicchetti, Direttore Generale della ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute,
 - b) per il Ministero della Economia e delle Finanze: ,
 - c) per la Regione Friuli Venezia Giulia: dott. Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento del presente Accordo di programma;
 - b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3;
 - d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 3

(Copertura finanziaria degli interventi)

1. L'onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma ammonta a € 220.500.000,00 di cui € 159.665.812,04 a carico dello Stato e € 60.834.187,96 a carico della Regione. Il piano finanziario, dettagliatamente illustrato nelle schede richiamate, è quello di seguito riportato:

PIANO FINANZIARIO		
Importo a carico dello STATO	Importo a carico della REGIONE	Importo TOTALE
€ 159.665.812,04	€ 60.834.187,96	€ 220.500.000,00

2. L'importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 159.665.812,04, deriva dalle seguenti risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia:
 - €. 56.879.590,43, quale quota residua delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 51/2019;
 - €. 62.674.306,00, quali risorse assegnate dall'art. 1, commi 442 e 443, della Legge n.178 del 30/12/2020 al netto delle quote assegnate dall' art. 1 commi 264 e 265 della Legge n. 234/2021 (Riparto Panflu);
 - €. 40.111.915,61 quali risorse assegnate ripartite con D.M. 20 luglio 2022 (ai sensi della L. del 30/12/2021 n. 234 – art. 1, comma 263).
3. La regione Friuli Venezia Giulia con il presente Accordo utilizza tutte le risorse residue disponibili a valere sull'art. 20 L. 67/88.
4. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma, iscriverà a bilancio, nel rispetto dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente Accordo.
5. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la Regione sostiene l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.

Articolo 4 ***(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)***

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo di Programma hanno natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Articolo 5 ***(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di programma)***

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del progetto oggetto del presente Accordo di Programma, nonché l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, la Regione Friuli Venezia Giulia inoltra al Ministero della Salute l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al precedente comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, la Regione procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio.

Articolo 6 **6**

(Procedure per l'istruttoria)

1. Per gli interventi oggetto del presente Accordo di programma, di cui alla scheda allegata, sarà acquisita in atti, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
 - il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea;
 - il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione.
2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte della Regione Friuli Venezia Giulia o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 492/1993.

Articolo 7 *(Indicatori)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia ha richiamato nell'allegato documento programmatico uno specifico sistema di indicatori finalizzato a rappresentare gli interventi ai fini della verifica del processo di costruzione delle strutture, cioè della fase realizzativa degli interventi stessi. La vera misura in termini di salute e coerenza rispetto agli obiettivi è possibile solo una volta terminati gli interventi strutturali ed avviata l'attività di carattere sanitario: in questa fase sarà possibile una verifica di esito sul prodotto, in termini più di prestazioni che di salute almeno nel breve periodo. La Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato gli strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi specifici, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.

Articolo 8 *(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione)*

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione dei progetti nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'Accordo, di cui all'articolo 9. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della salute, la Regione trasmette al Ministero della Salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'Accordo di Programma nonché nella realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 1, comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali.

Articolo 9 *(Soggetto responsabile dell'Accordo)*

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di Programma si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo l'ing. Lea Randazzo, direttore del Servizio Tecnologie e Investimenti della UOS di Bilancio e Coordinamento Strategico della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle modalità di esecuzione previsti;
 - b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere programmate;
 - c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 8, che conterrà le indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i risultati ottenuti e le azioni svolte;
 - d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
 - e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi.

La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato la scheda di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3.

Articolo 10 ***(Soggetto responsabile dell'intervento)***

1. Per le finalità di cui al presente Accordo di programma, nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell'intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i seguenti compiti:
 - a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative correttive assunte;
 - b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile medesimo.

Articolo 11 ***(Disposizioni generali)***

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Atto rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma
3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Per:

il Ministero della Salute: Prof. Americo Cicchetti, Direttore Generale della ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute

il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

la Regione Friuli Venezia Giulia: dott. Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE